

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI
-----ANNESSA AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER ANNI
(1) UNO.**

L’anno duemiladiciassette, addì (.....) del mese di ----- nella residenza comunale;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- il Comune di Ventasso con sede in Via della Libertà n.36 – 42032 Busana C.F.e P.I. 0..... rappresentato da in qualità di Responsabile del Servizio, (Concedente);

e

- la Società/Ditta _____ di _____ con sede in Via _____, C.F./P.I. _____, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in Via _____, C.F. _____ (Concessionario);

PREMESSO

• con determinazione n. ... del il Responsabile del Servizio I, esperita la relativa procedura di gara, approvava il verbale del, relativo alla selezione del soggetto gestore dal quale risulta aggiudicatario il Concessionario suindicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto della Convenzione

1. Il Comune concede a _____ la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato PALESTRA sito in via, del Comune censuario di Ventasso, che è costituito dall’immobile e dalle strutture descritte nella planimetria allegata e nel verbale di consistenza che sarà redatto in contraddittorio
2. Tale impianto e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna e ne diventa custode per il tempo di utilizzo.
3. Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati.

ARTICOLO 2 - Gestione del servizio e funzioni del Responsabile comunale addetto al controllo dell’impianto sportivo

1. La gestione dell’impianto è affidata al Concessionario che provvederà al perseguimento di quelle che sono le finalità sociali e sportive proprie della struttura pubblica,
2. Tenuto conto che nella struttura vige la riserva d’uso a favore del locale Istituto Comprensivo Statale (in particolare della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) la

concessione d'uso si intende affidata al Concessionario al di fuori dell'orario in cui si tengono le attività scolastiche.

3. La gestione dell'impianto e dei servizi è soggetta al controllo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma restando la competenza degli organi scolastici per l'utilizzo durante le attività scolastiche.
4. Tale Ufficio provvede alle ispezioni dell'impianto sportivo per verificare che sia disposto ed organizzato un regolare uso dello stesso e delle sue attrezzature. Provvede, inoltre, a sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo o gestionale-amministrativo.
5. E' fatto obbligo al Concessionario, ed al suo personale, di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 3 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) decorrenti dalla stipula della presente convenzione ed è, eventualmente, prorogabile per massimo pari periodo previa determinazione del Responsabile del Servizio - che, valutato l'interesse pubblico, intenda esercitare tale facoltà contrattuale.

ARTICOLO 4 - Obblighi del Concessionario e del Concedente

1. Il Concessionario si impegna ad eseguire, a proprie cure e spese, e sotto la propria responsabilità, la regolare gestione, custodia e conservazione dell'intero impianto e delle attrezzature esistenti alle seguenti condizioni:

a) le spese di sistematica pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria dell'impianto sono a carico del Concessionario;

b) le spese del personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dello stesso sono anch'esse a carico del Concessionario che ha, altresì, l'obbligo di mantenere personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi. Il concessionario ha, altresì, l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il personale incaricato dal Concessionario della manutenzione e custodia dovrà attenersi anche alle disposizioni e direttive dell'Ufficio Tecnico comunale;

2. Sono, invece, a carico del Concedente:

a) gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari sull'impianto e che dovranno essere comunicati, per iscritto, dal Concessionario all'Amministrazione comunale, che vi provvederà per il tramite dell'Ufficio Tecnico comunale. L'amministrazione potrà

autorizzare il Concessionario, con apposito atto, l'esecuzione dei lavori straordinari con scomputo della spesa sulle somme a credito del Concedente;

b) le spese relative alle utenze centralizzate (gas metano, energia elettrica, acqua) stante la limitazione nella concessione dell'uso dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 2, della presente convenzione.

ARTICOLO 5 - Uso e gestione degli impianti

1. Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti unicamente per lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive di qualsiasi livello purché compatibili con la struttura. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, devono essere autorizzate preventivamente da parte del Concedente.

2. Compatibilmente con l'utilizzo scolastico e con il programma delle attività del Concessionario, la palestra potrà essere utilizzata dal Comune, ed eventualmente da soggetti patrocinati e dalle scuole per iniziative occasionali o attività compatibili con la destinazione dell'impianto. Nel periodo Giugno-Settembre la palestra potrà essere utilizzata dal Comune e/o da soggetti incaricati per le attività dei centri estivi. Di tali attività sarà dato congruo preavviso al Concessionario. L'uso dell'impianto sportivo da parte del Concedente e delle scuole, sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, si intende a titolo gratuito. Il Concessionario si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per tali attività.

3. Il Concessionario, salvo che non contrasti con la propria programmazione e quella scolastica, si impegna a consentire l'accesso e l'uso degli impianti ad altre Società Sportive, Enti di promozione sportiva, o altri soggetti, previo pagamento della tariffa prevista dall'art. 7 e secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) attività connesse ai campionati di enti o federazioni sportive (allenamenti e gare);
- b) attività per disabili;
- c) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- d) attività di associazioni e gruppi locali di carattere sportivo amatoriale;
- e) attività di associazioni e gruppi di carattere sportivo amatoriale residenti fuori Comune;
- f) attività sportive di privati o singoli cittadini.

ARTICOLO 6 - Responsabilità per danni agli impianti e verso terzi

1. Il Concessionario ha la custodia e la responsabilità dell'impianto ed è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale con l'obbligo di risarcire il Concedente di ogni eventuale danno prodotto da terzi, durante il periodo di utilizzo, salvo naturalmente rivalersi nei confronti degli stessi.

2. Il Concessionario risponde per danni alle cose o persone che possano derivare a seguito dell'uso dell'impianto, delle attrezzature e dei mezzi oggetto della presente convenzione. Il Concessionario non risponde per atti di vandalismo o, comunque, per danni posti in essere da soggetti estranei, purchè assicurati la regolare chiusura dell'impianto stesso.

3. Per i motivi di cui ai punti precedenti, il Concessionario ha stipulato congrua polizza assicurativa di copertura al riguardo, pagando il relativo premio e ne ha esibito dimostrazione al Concedente. La polizza copre i danni derivanti alle strutture ed ai mezzi del Comune, alle persone e cose di terzi e dovrà avere un massimale minimo di €. 1.500.000,00 per sinistro, € 1.000.000,00 per persona ed € 500.000,00 per danneggiamenti a cose.

ARTICOLO 7 - Tariffe

1. Le tariffe d'uso che il Concessionario applicherà ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli Enti, Società e soggetti diversi dal Concessionario saranno quelle previste dal Regolamento Comunale per la concessione di impianti sportivi e sale Comunali approvate con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 30.11.2016.

ARTICOLO 8 - Rapporti economici tra le parti:

- CANONE CONCESSIONARIO: Il Concessionario dell'impianto corrisponderà al Comune la somma di (importo da definire in sede di gare con base d'asta al rialzo € 1200,00 oltre IVA) a titolo di canone per la concessione dell'utilizzo dell'impianto. Tale canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 Agosto dell'anno in corso.

- REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Per far fronte alle spese di gestione l'affidatario provvederà direttamente alla:

* riscossione delle tariffe per organizzazione in orario extrascolastico di tutte le attività sportive praticabili nell'impianto ;

* riscossione delle tariffe per l'organizzazione sempre nell'orario extrascolastico di attività ricreative che il concessionario ritenga di organizzare e che siano compatibili con la natura e le caratteristiche dell'impianto.

ARTICOLO 9 - Risoluzione della convenzione e violazione delle norme contrattuali

1. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni al Concessionario assegnando un termine per le eventuali deduzioni.

2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte il Comune potrà revocare la concessione, dandone avviso scritto al Concessionario il quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione dell'Ente proprietario, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile

3. Fuori dal caso sopra citato, le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone preavviso nei 3 mesi precedenti la scadenza della convenzione).

ARTICOLO 10 - Pubblicità

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti comprese quelle inerenti il pagamento dell'imposte previste.

ARTICOLO 11 - Referente-Responsabile

1. Il Concessionario dovrà nominare e comunicare al Comune il nominativo di un referente unico a cui far riferimento nel periodo di durata della presente convenzione, per la verifica delle condizioni dell'impianto in concessione.

2. Alla stipula ed al termine della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato, d'intesa con il referente, effettueranno un sopralluogo per la stesura del verbale di consegna e verifica dello stato di consistenza dell'impianto.

ARTICOLO 12 - Controversie

1. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile del giudice ordinario. Le spese di arbitrato saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda.

ARTICOLO 13 - Spese contrattuali

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

2. Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico della Società concessionaria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

Per il Concedente, COMUNE DI VENTASSO- Responsabile del Servizio I Affari Generali e Istituzionali _____

Per il Concessionario _____